

LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA

Sezione Terza

nelle persone dei magistrati:

dottorssa Rossella ATZENI - Presidente

dottor Marcello CASTIGLIONE - Consigliere relatore

dottor Franco DAVINI - Consigliere

riuniti in camera di consiglio,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nelle causa n. ~~874~~/2022 R.G. promossa da:

~~ASCOFFERANICA~~ AAAAAAAAAA

- ricorrente

contro

~~BSCOTTEBBSBDBBDBBDBBDBB~~

- resistente

Preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

Visto l'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante disposizioni in materia di processo civile e penale, come modificato dall'art. 221 del decreto legge 34/20 convertito con modificazioni dalla legge 77/2020, che prevede la possibilità per il giudice di disporre l'utilizzo di tale modalità fino al 31 ottobre 2020, termine prorogato sino al 30/4/2021 (mediante richiamo del termine previsto dall'art. 1 DL 19/2020, conv. nella L. 35/2020, come modificato dall'art. 1 lett. a) DL 125/2020 conv. dalla L. 159/2020 e ulteriormente modificato dall'art. 1 DL 2/2021 pubblicato il 14/1/2021) dall'art. 23 c. 1 D.L. 137/2020, pubblicato il 28 ottobre 2020, conv. dalla L. 176/2020; termine ulteriormente prorogato fino al 31/07/2021 ai sensi dell'art. 6 del D.L. 31.3.2021; termine ancora prorogato ai sensi dell'art. 7 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 (pubblicato nella G.U. del 23.07.2021), termine ulteriormente prorogato al 31.12.2022 dall'art. 16 del Decreto Legge 30.12.2021 n. 228 Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31.12.2021;

Letti gli atti di causa; vista l'istanza di sequestro giudiziario dei beni o in subordine di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art.373 c.p.c. proposta da ~~ASCOFFERANICA~~

lette le note scritte depositate dai difensori delle parti in relazione all'udienza del 27.10.2022 ore 9,30 fissata per la trattazione del ricorso, osserva quanto segue:

La sentenza appellata, avente per oggetto la divisione e l'assegnazione ai conviventi dei beni mobili ereditari ha natura meramente dichiarativa. Non v'è dubbio del fatto che le sentenze di natura dichiarativa

ovvero di mero accertamento non siano suscettibili di provvisoria esecuzione: infatti l'efficacia esecutiva ai sensi dell'art.283 c.p.c. è tipica delle sole sentenze di condanna che sono suscettibili di esecuzione forzata. La Corte di Cassazione ha affermato il principio della natura dichiarativa della sentenza di divisione con riferimento all'assegnazione dei lotti ai conviventi, per cui ciascun convivente è considerato titolare, sin dal momento dell'apertura della successione, dei soli beni assegnatigli.

Anche se l'assegnazione dei beni ai conviventi, contenuto nella sentenza, ha effetto retroattivo, retroagendo l'acquisto della proprietà alla data di apertura della successione, l'esecutività della sentenza si produce soltanto a seguito del suo passaggio in giudicato, allorché l'accertamento contenuto nella pronuncia del giudice fa stato ad ogni effetto tra le parti, loro eredi ed aventi causa (art.2909 C.C.). Soltanto da tale data ciascun convivente può esercitare tutti i poteri e le azioni inerenti alla titolarità ed al godimento dei beni, compreso il potere di agire in via esecutiva per il rilascio dei beni che gli sono stati assegnati in proprietà esclusiva contro il convivente che non abbia più alcun titolo idoneo a giustificare la detenzione.

Pertanto l'istanza di inibitoria non è ammissibile. L'inammissibilità può essere rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice anche se non ha formato oggetto di eccezione di parte.

Parimenti non appare giustificato il timore del ricorrente di perdere il possesso e la disponibilità dei beni per iniziativa della controparte, alla quale sono stati assegnati e che abbia manifestato l'intenzione di venderli, con conseguente pericolo di dispersione o perdita del patrimonio ereditario, non essendo possibile prima del passaggio in giudicato della sentenza alcuna iniziativa del convivente volta ad apprendere i beni che gli sono stati assegnati in divisione.

Manca quindi il presupposto del *periculum* per accogliere l'istanza di sequestro giudiziario.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza di sospensiva.

Respinge l'istanza di sequestro.

Genova, 27 ottobre 2022

IL PRESIDENTE

P.Q.M.